


N. 0137 DEL REGISTRO  
N. 140 DEL REPERTORIO

INTERESSATO

CONCESSIONI ANNO 2003 - TE/125

REGIONE LAZIO  
Comune di Terracina




IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE  
*Settore Demanio turistico, Agricoltura e Artigianato*

- ◆ **VISTE LE ISTANZE PRESENTATE IN DATA 30.09.1997 e 07.06.2002, RISPETTIVAMENTE PROT. NN. 36363 E 900/SDAA, DEL COMUNE DI TERRACINA CON SEDE IN 04019 TERRACINA (LT) - PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - CODICE FISCALE: 00246180590, INTESE AD OTTENERE IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INDIVIDUATA CON LA SIGLA TE/125 RELATIVE, RISPETTIVAMENTE, AI PERIODI 1998-2001 E 2002-2007;**
- ◆ **VISTA LA PRECEDENTE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 15 REG. E N. 33 REP. IN DATA 22.03.1995;**
- ◆ **VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 421 IN DATA 19.06.2003, CON LA QUALE E' STATA, TRA L'ALTRO, APPROVATA LA MODIFICA - IN SEDE DI RINNOVO - DELLO SCOPO DEL PREDETTO TITOLO CONCESSIVO, PREVEDENDO LA DESTINAZIONE AD ARENILE COMUNALE ATTREZZATO, PER LE MOTIVAZIONI NELLA STESSA FORMULATE, CHE QUI SI INTENDONO - AD OGNI EFFETTO DI LEGGE - INTEGRALMENTE RICHIAMATE;**
- ◆ **DATO ATTO CHE L'ISTANTE HA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEI CANONI PREGRESSI RELATIVI AL PERIODO 1998-2003;**
- ◆ **VISTI GLI ARTT. 30 E 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE , 24 E 542 DEL REGOLAMENTO ALLO STESSO CODICE ;**
- ◆ **VISTO IL DPR 24.07.1977, N.616, NONCHE' IL D.L. 21.10.1996, N.535, CONVERTITO IN LEGGE N.647/96 ;**
- ◆ **VISTO IL D.P.C.M. DEL 21.12.1995, IDENTIFICATIVO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI ;**
- ◆ **VISTA LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 1161 DEL 30.07.2001, COME MODIFICATA DALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 425/2002;**
- ◆ **VISTA LA LEGGE 17.01.1994, N.47 E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.L/VO 08.08.1994, N.490, IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA ;**
- ◆ **VISTI LA LEGGE 05.05.1989, N.160 E IL D.I. 19.07.1989, NONCHE' IL D.L. 05.10.1993, N. 400, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 04.12.1993, N.494, IL DM. 05.08.98, N. 342;**
- ◆ **VISTA LE CIRCOLARI N. 120 IN DATA 24.05.2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E N. 03/2002 IN DATA 22.05.2002 DELLA REGIONE LAZIO;**
- ◆ **VISTI GLI ARTT. 59 DEL D.P.R. N.616/77 E 10 DELLA LEGGE N. 88 DEL 16.03.2001;**
- ◆ **VISTO L'ART. 77 COMMA 2 LETT. B DELLA L.R. N. 14/99, ATTRIBUZIONE AI COMUNI DI NUOVE FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE, CON FINALITA' TURISTICHE;**
- ◆ **VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE PROT. N. 003743/1 DEL 03.04.2003, CONCERNENTE IL RINNOVO DI INCARICHI DIRIGENZIALI;**
- ◆ **VISTO L'ART. 107 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N.267 (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI);**
- ◆ **VISTO L'ART. 53, COMMA 1, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE;**

**CONCEDE**

a: **COMUNE DI TERRACINA CON SEDE IN 04019 TERRACINA (LT) - PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - CODICE FISCALE: 00246180590, nella persona del Dirigente/Responsabile p.t. del Dipartimento Finanziario, di occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 7072 circa, con fronte mare di ml. 360 (TRECENTOSESSENTA) -, situata nel Comune di TERRACINA, località VIALE CIRCE, ANTISTANTE P.LE LIDO, allo scopo di : TENERE UN ARENILE COMUNALE ATTREZZATO per il periodo 01 MAGGIO - 31 OTTOBRE e con l'obbligo di corrispondere all'erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone provvisorio di Euro 1.499,76 (millequattrocentono-vantanove/76) salvo conguaglio ed adeguamenti di legge.**

*Regione Lazio*  
*Comune di Terracina*



Al citato concessionario, che ai fini del presente atto dichiara di eleggere il proprio domicilio in *PIAZZA MUNICIPIO N. 1 – 04019 TERRACINA*, avendo già pagato il canone provvisorio relativo all'anno 2003, giusta quietanza in data 01.07.2003 della Banca Popolare del Lazio – ag. di Terracina 1:

**SI RILASCI LA PRESENTE LICENZA SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:**

- Al termine di ogni stagione balneare il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, liberando l'area demaniale dai manufatti posti in opera;
- nel giorno della scadenza del presente titolo concessivo il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
- Il Sindaco avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione sia nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Sindaco del Comune, che sarà notificato all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di messo comunale.
- In caso d'irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Comunale entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rilevandosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.
- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi d'ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Comune di Terracina e delle altre pubbliche amministrazioni interessate.

*Regione Lazio*  
*Comune di Terracina*

- Il presente titolo regolarizza, ora per allora, l'occupazione relativa al periodo 1998-2001.-

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti

### **CONDIZIONI SPECIALI**

1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
2. Il concessionario, qualora intenda chiedere il rinnovo della concessione, e' invitato a far pervenire la relativa istanza almeno due mesi prima della scadenza, allo scopo di consentire all'amministrazione di procedere in tempo utile al rilascio della nuova licenza.
3. I canoni relativi alla presente concessione sono da intendersi in via provvisoria e pertanto il concessionario si obbliga a versare eventuali congruagli ed adeguamenti derivanti dall'emanazione del Decreto Ministeriale 05.08.1998, n.342 e di successive disposizioni esplicative e/o attuative da parte delle competenti Autorità ed in ogni caso derivanti dalla emanazione dei decreti di aggiornamento previsti dalla legge 494/93.
4. Il canone, così come determinato nel presente provvedimento (art.7 D.I.19.07.89), costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del suddetto ai sensi dell'art. 10 n.3 legge n.160/89.
5. Il concessionario dichiara di manlevare e tenere indenne lo stato da ogni molestia, azione, danno o condanna, che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente licenza di concessione.
6. Il concessionario si dichiara edotto di tutte le disposizioni emanate dai competenti uffici riguardo i servizi militari, doganali, sanitari ed ogni altro servizio d'interesse pubblico.
7. Il concessionario dichiara esplicitamente di rinunciare a qualsiasi forma di intervento statale o di indennizzo per eventuali danni provocati ai manufatti di cui trattasi da erosioni marine o mareggiate o cedimenti del terreno.
8. Il presente titolo non precostituisce in capo al concessionario alcun diritto o pretesa o giuridica aspettativa alla eventuale regolarizzazione amministrativa di opere e/o innovazioni abusive oggetto di rapporto giudiziario e non pregiudica ogni esito di eventuali procedimenti di sanatoria urbanistico-edilizia pendenti presso questo Comune. Le indennità per le opere e/o innovazioni abusive sopra richiamate dovranno essere versate alla competente Agenzia delle Entrate – Filiale di Latina.
9. E' fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare i vigenti provvedimenti di disciplina della balneazione.
10. Il concessionario si impegna a lasciare libera al pubblico transito per tutta la lunghezza del fronte mare in concessione la fascia larga ml. 5,00 lungo la battigia e ad occupare l'arenile asservito soltanto durante la stagione balneare. E' vietata, altresì, ogni forma d'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante la concessione.
11. Il Concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lettera F, del Codice della Navigazione, a produrre, entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio – ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- 2,70 dal piano di campagna. Nel caso d'opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
12. Il Concessionario è autorizzato in via provvisoria e per quanto di competenza, ad apprestare strutture minime essenziali, nell'ambito della propria concessione, consistenti in docce, una cabina, servizi igienici idonei ad accogliere persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale nonché a rendere la struttura stessa visitabile nel senso specificato dall'art. 03 del D.M. 14.06.1989, n. 236, fatta salva l'acquisizione d'eventuali nulla osta e/o autorizzazioni previste. Le strutture sopraccitate dovranno avere caratteristiche precarie e comunque di facile rimozione e dovranno essere completamente rimosse, a cura del Concessionario, al termine della stagione balneare.

Regione Lazio  
Comune di Terracina




3. Il Concessionario s'impegna al rispetto di quanto disposto dalla presente concessione dal momento della sua sottoscrizione.

Per espressa accettazione delle clausole riportate.

Il concessionario:  
IL RESP. DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO  
..... Rag. Piero Mutagone .....

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, come in effetti accetta, senza riserve, le statuizioni contenute nelle clausole n. 1 (ripristino stato dei luoghi), n.3 (determinazione del canone annuo).

Il concessionario:  
IL RESP. DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO  
..... Rag. Piero Mutagone .....



Regione Lazio  
Comune di Terracina

La presente licenza viene firmata dal concessionario avanti ai sottoscritti testimoni in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi qui sopra espressi.

Il presente documento è composto di n. 5 pagine e n. 1 allegati.

TERRACINA, addì - 8 LUG. 2003

I TESTIMONI:

IL TECNICO INCARICATO

*Geom. Pepe Eugenio*

IL CADEDETTO AMMINISTRATIVO

*Sig. Mario Fassini*

*Mario Fassini*

IL CONCESSIONARIO  
COMUNE DI TERRACINA

IL RESP. DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

*Rag. Piero Maragoni*

IL DIRIGENTE  
DOTT. Giancarlo DE SIMONE

*Giancarlo De Simone*

